

COMUNE DI POLISTENA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 38

Data 12/04/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2021

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di aprile, il Revisore Unico Dott. Stefano Maria Poeta, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2019 per il triennio 2020/2022, ricevuta in data 09/04/2021 dal responsabile del Servizio Finanziario dott. Antonio Galatà la proposta di deliberazione di consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2021."* ad esito delle verifiche preliminari degli atti trasmessi, provvede a licenziare il presente parere;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020): *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Richiamate le precedenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 23/10/2020 (rettificata dalla deliberazione di C.C. n. 39 del 28/11/2020), con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 23/10/2020 che ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Viste le aliquote della componente IMU (Imposta Municipale Propria) contenute nella proposta di deliberazione richiamata in premessa di seguito, si riportano:



Tipologia imponibile	Aliquota
<p>1) abitazione principale di categoria catastale A1, a) A8 e A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7</p>	<p>0,60%</p>
<p>2) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, accatastati in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con l'annotazione della ruralità</p>	<p>ESENTI</p>
<p>3) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile</p>	<p>ESENTI</p>
<p>4) altri terreni agricoli ad esclusione di quelli di cui alla lettera precedente</p>	<p>0,86%</p>
<p>5) abitazioni e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 concesse in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998</p>	<p>0,80% (già ridotta del 25%)</p>
<p>6) - abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019;</p> <p>- abitazione principale (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e la detrazione di cui al 749 dell'art. 1 della Legge 160/2019, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p> <p>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica;</p>	<p>ESENTI</p>

<p>- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili;</p> <p>- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili;</p> <p>- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/5/00, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.</p>	
<p>7) aree fabbricabili e fabbricati in corso di costruzione</p>	<p>1,00%</p>
<p>8) per tutte le tipologie di immobili non contemplate precedentemente e non rientranti nelle esenzioni previste dalla legge - aliquota unica - (*)</p>	<p>1,06%</p>



OSSERVATO CHE

- il termine per l'adozione delle deliberazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;
- il gettito stimato è pari a euro 1.167.000,00, al netto della quota, presunta, che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2020 in ossequio a quanto contenuto al punto 3 del principio applicato 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'aliquota IMU 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

